



# COMUNE DI MOIANO

(PROVINCIA DI BENEVENTO)

---

## IL SINDACO

### Ordinanza n. 12 del 07 luglio 2014

**CONSIDERATO** che su tutto il territorio comunale è stata avviata la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani tramite il sistema cosiddetto "porta a porta";

**TENUTO CONTO** che le modalità ed i tempi di conferimento delle varie frazioni sono state pubblicizzate anche attraverso la consegna di appositi calendari di conferimento e che comunque è possibile trovare maggiori dettagli ed informazioni sul sito web [www.comune.moiano.bn.it](http://www.comune.moiano.bn.it);

**ATTESO** che la raccolta differenziata, oltre ad essere un adempimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, laddove sperimentato ed attuato, ha rappresentato il sistema più idoneo per la riduzione dell'inquinamento ambientale e pertanto è un dovere a cui sono tenuti a partecipare tutti i cittadini;

**VISTO** che è stato accertato:

- ◊ che permangono casi di abbandono dei rifiuti che spesso configurano la creazione di discariche abusive;
- ◊ che spesso vengono utilizzate le pertinenze stradali per abbandonare sfalci e potature oltre ad altri rifiuti;

**RITENUTO** opportuno ed inderogabile regolamentare con specifici divieti e relative sanzioni amministrative l'abbandono dei rifiuti sul territorio;

**VISTO** l'art. 198 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico Enti Locali";

### ORDINA

1. Ai sensi dell'art. 54 – comma 2 – del D.lgs. 267/2000 il divieto assoluto di conferimento di qualsiasi tipo di rifiuti al di fuori dei luoghi, tempi e modalità indicate nei calendari o reperibili sul sito [www.comune.moiano.bn.it](http://www.comune.moiano.bn.it);

2. Il divieto di abbandonare sacchetti di immondizia e rifiuti in genere sparsi a terra, lungo le pertinenze stradali o nello spazio antistante il garage comunale;
3. Il divieto di abbandonare potature e sfalci lungo le pertinenze stradali;

### AVVERTE

- che, salva ed impregiudicata l'applicazione di sanzioni previste da normative specifiche, ed in particolare dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», e successive modificazioni, per le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza ovvero per chi abbandona o deposita rifiuti o li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da centocinque euro a seicentoventi euro. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da venticinque euro a centocinquantacinque euro tenuto conto della gravità della violazione, ai sensi dell'art. 7-bis del d.lgs. n. 267/2000;
- Al personale delle forze dell'ordine, del Comando di Polizia Locale è demandato a vigilare sul rispetto della presente ordinanza e all'eventuale accertamento delle violazioni.

Si invitano tutti i cittadini residenti a segnalare agli uffici competenti eventuali violazioni della presente ordinanza.

### DISPONE

Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio, in apposito manifesto da affiggere nelle forme di rito, pubblicata sul sito Internet del Comune e notificata a:

- ◊ Comando di Polizia Locale del Comune di Moiano;
- ◊ Comando Stazione Carabinieri di Airola
- ◊ S.E. il PREFETTO di Benevento

IL SINDACO

(Avv. Giacomo Buonanno)

